

N. 1023/2018 R.G.



**TRIBUNALE DI GELA**  
SEZIONE CIVILE

*(procedimento sommario di cognizione  
artt. 702 bis ss c.p.c.; artt. 84 e 170 d.P.R. 115/2002; art. 15 dlgs.vo n. 150/2011)*

**ORDINANZA**

Il Presidente delegato,

- sentito il ricorrente all'udienza del 22/10/2018,
- vista la comparsa di costituzione e risposta del Ministero della Giustizia,
- valutati gli atti,

**OSSERVA**

quanto segue.

Il decreto di pagamento emesso dal Tribunale in composizione monocratica sezione penale di Gela nel procedimento n. 1176/2017 RG NR; 447/17 RG Trib; n. 218/17 RG Grat. Patr.; n. 177/18 R. Liquid. in data 12/6/2018 per l'attività difensiva svolta dal ricorrente, [REDACTED] del foro di Gela, in difesa di [REDACTED], nato a [REDACTED], imputato ammesso al gratuito patrocinio con decreto del Giudice dibattimentale del 20/7/2017 con decorrenza dal 19/7/2017 deve essere annullato e riformato perché non correttamente determinato, in quanto è stata omessa la liquidazione della fase decisionale, mentre per la sola fase liquidata, relativa allo studio del fascicolo, è stata liquidata in misura inferiore al minimo tabellare (che è pari a 225,00 €).

L'attività difensiva svolta si è articolata nelle seguenti udienze: udienza del 23/6/2017 in cui vi è stata la convalida dell'arresto dell'imputato mandato a giudizio dal Pubblico Ministero con rito direttissimo; udienza di rinvio (essendo stato chiesto dal difensore termine a difesa) del 17/11/2017, di mero rinvio; udienza di rinvio del 20/4/2018 in cui il difensore depositava prova dell'avvenuto deposito in favore della persona offesa del reato di furto dell'offerta reale a titolo di riparazione del danno subito; udienza di rinvio del 4/5/2018 in cui il difensore chiedeva emettersi sentenza predibattimentale di non doversi procedere per estinzione del reato ai sensi dell'art. 162 ter cp. In pari data veniva emessa sentenza di non doversi procedere ex artt. 469 cpp e 162 ter cp per estinzione del reato per condotta riparatoria.

Ciò posto, è evidente che al difensore istante deve essere liquidata la fase di studio e la fase decisoria. Non deve invece essere liquidata la fase istruttoria, non essendosi svolta e non deve essere liquidata la fase introduttiva poichè la decorrenza degli effetti dell'ammissione è dal 19/7/2017 e quindi successiva alla fase introduttiva.

Tenuto conto delle tariffe forensi determinate con D.M. 10.03.2014, n. 55 e dei parametri generali per la determinazione dei compensi di cui all'art.12 D.M. cit. deve liquidarsi, quindi, al ricorrente per l'attività difensiva effettivamente svolta quanto segue:

- 1) fase di studio: 450,00 € ridotta del 30% per la non complessità dell'attività svolta a 315,00 euro;
- 2) fase decisionale: 1350,00 € ridotta della metà per la non complessità dell'attività svolta a 675,00 euro;

per un totale di 990,00 : 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis DPR 115/2002 = 660,00 € ex art 106 bis DPR 115/2002

e così complessivamente la somma di **660,00 euro** oltre ad euro **99,00** per rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

\* \* \*

Le **spese di lite** seguono la soccombenza, tuttavia, tenuto conto del comportamento processuale del Ministero appare opportuna la compensazione parziale delle spese di lite nella misura di 1/3, ragione per cui vengono poste a carico dello Stato in favore del ricorrente nella misura di 2/3 e vengono liquidate alla stregua dei parametri indicati nel D.M. 55/2014 relativamente ai giudizi sommari di cognizione innanzi al Tribunale per cause di valore compreso tra 1100,01 euro e 5.200,00 euro (Il scaglione) come segue:

fase di studio: 405,00 euro con riduzione del 50% per la non complessità dell'attività svolta pari a 202,50 €

fase introduttiva: 405,00 euro con riduzione del 50% per la non complessità dell'attività svolta pari a 202,50 €

fase decisoria: 810,00 euro con riduzione del 50% per la non complessità dell'attività svolta pari a 405,00 €

per un totale di 810,00 euro, compensate tra le parti nella misura di 1/3 pari a 270,00 euro e poste a carico del Ministero della Giustizia nella misura di 2/3 pari a 540,00 euro, oltre 15% per spese forfettarie pari a 81,00 €, oltre a 125 euro (98,00 €+27) per spese vive, oltre IVA e CPA come per legge, in favore del ricorrente.

**P.Q.M.**

### **In accoglimento del ricorso proposto**

**ANNULLA** il decreto di liquidazione opposto emesso dal Giudice dibattimentale di Gela in data 12/6/2018 nel proc. n. 1176/2017 RGNR; 447/17 RG Trib; n. 218/17 RG Grat. Patr.; n. 177/18 R. Liquid.

**LIQUIDA** in favore dell' **avv. [REDACTED]** la somma di **660,00 euro** oltre ad euro **99,00** per rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge

